



**COMUNE DI FORMIGNANA**

Provincia di Ferrara

\*\*\*\*\*

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90 / 2017 DEL 24/03/2017**

**OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 77 DEL 16.3.2017 - "APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE AD ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE DI FORMIGNANA - ANNI EDUCATIVI 2017/2018 -2018/2019 - RINNOVABILI PER ALTRI DUE AA.EE"**

**IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.**

**PREMESSO:**

- che con propria determina n. 77 del 16/03/2017, si è approvato di procedere, tramite la C.U.C., alla ricerca del contraente per l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera d) e dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento della concessione della gestione del Nido Comunale di Formignana - anni educativi 2017/2018 -2018/2019, rinnovabili per altri due AA.EE. e della possibilità dell'esercizio della facoltà di proroga di non oltre 6 mesi;

DATO ATTO che l'avviso, il modello allegato e l'allegato estratto-bozza Capitolato sono stati pubblicati su sito istituzionale del Comune di Formignana e dell'Unione Terre e Fiumi, dal 17/03/2017 per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, con scadenza presentazione manifestazioni entro le ore 12.00 del 05/04/2017;

CONSIDERATO che, a seguito di verifica della presenza sul MEPA del prodotto oggetto dell'appalto, si deve provvedere all'appalto del servizio in oggetto

attraverso il Mercato Elettronico;

RITENUTO opportuno procedere alla revoca della manifestazione di interesse per la procedura negoziata in oggetto chiedendo alla Centrale Unica di Committenza di annullare gli atti fino ad ora adottati;

RITENUTO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non reca danno all'amministrazione, né ai potenziali operatori economici anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione, Visto che l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";

DATO ATTO altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato - Sez. VI - Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: "L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso";

RILEVATO che il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di interesse, rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici, come nella fattispecie in questione;

RICORDATO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. , ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di manifestazione di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto mediante annullamento della determinazione n. 77 del 16/03/2017, e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

VISTA la normativa regolante la materia in autotutela;

TENUTO CONTO che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO l'art. 21 nonies della L. 7/08/1990 n. 241;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006; Visto il D.Lgs n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della determinazione n. 77 del 16/03/2017 e di tutti gli allegati e atti connessi;
- 2) Di provvedere ad eliminare dal sito istituzionale del Comune di Formignana e dell'Unione Terre e Fiumi la determinazione n. 77 del 16/03/2017 e di tutti gli allegati e atti connessi e alla pubblicazione del presente atto di annullamento - unitamente ad avviso specifico di revoca sul sito web istituzionale dell'Unione Terre e Fiumi e del Comune di Formignana, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi;
- 3) - Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 24/03/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O  
SFORZA DANIELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)